

Versione anonimizzata

Traduzione

C-578/20 - 1

Causa C-578/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

4 novembre 2020

Giudice del rinvio:

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Juízo Local Cível de Ponta Delgada – Juiz 1) (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

8 luglio 2020

Attori:

NM

NR

BA

XN

FA

Convenuta:

Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

[OMISSIS]

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Tribunale circondariale delle Azzorre)

Juízo Local Cível de Ponta Delgada - Juiz 1 (Giudice locale civile di Ponte Delgada – Giudice 1)

[OMISSIS]

[OMISSIS]

Rito ordinario

[OMISSIS]

[OMISSIS]

NM, NR, BA, XN e FA hanno introdotto contro la **SATA AIR AÇORES - SOCIEDADE AÇORIANA DE TRANSPORTES AÉREOS, S.A.** le presenti azioni giudiziarie con rito ordinario, chiedendo che la convenuta sia condannata a versare ai suddetti attori una compensazione pecuniaria dell'importo di EUR 400,00 al primo e di EUR 250,00 ai restanti.

Essi fondano la propria domanda sulla cancellazione di voli operati dalla convenuta, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento [europeo] e del Consiglio, dell'11 febbraio [2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91].

La convenuta **ha contestato** la pretesa degli attori, sostenendo che le cancellazioni di cui trattasi dovevano imputarsi allo sciopero dei tecnici di manutenzione degli aeromobili (TMA), suoi dipendenti, avendo essa fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare il summenzionato sciopero, motivo per il quale il tribunale adito deve dichiarare la sussistenza di circostanze eccezionali che la esentino dal pagamento delle compensazioni richieste.

[OMISSIS]

Si è svolto il giudizio, dal quale è risultato, in sintesi[,] che:

- 1 **NM**, effettuando la prenotazione OE05VI, aveva acquistato un biglietto per i voli n. SP465, operato dalla convenuta, e S4124, previsti in data 13 luglio 2018, con partenza dall'aeroporto dell'isola di São Jorge (SJZ) alle 11:50 e arrivo previsto all'aeroporto di Lisbona (LIS) alle 18:10 (ora locale) del 13 luglio 2018, con scalo nell'aeroporto di Ponta Delgada (Ponta Delgada), dove avrebbe dovuto atterrare alle 13:30 e partire alle 15:00 (ora locale).
- 2 **NR, BA e XN**, effettuando la prenotazione ORQNPR, avevano acquistato un biglietto per il volo n. SP571, operato dalla convenuta, previsto in data 6 luglio 2018, con partenza dall'aeroporto dell'isola di Flores (FLW) alle 11:25 e arrivo previsto all'aeroporto di Horta (JOR) alle 12:10 (ora locale).

[Or 2]

3. **FA**, effettuando la prenotazione UGOV97, aveva acquistato un biglietto per il volo n. 5P1403, operato dalla convenuta, previsto in data 14 luglio 2018, con partenza dall'aeroporto dell'isola di Terceira (TER) alle 8:10 e arrivo previsto all'aeroporto di Ponta Delgada (PDL) alle 8:50 (ora locale).
4. Tutti i voli erano stati cancellati.
5. Gli attori non erano stati informati dalla convenuta della cancellazione del volo con un preavviso di due settimane.
6. Le cancellazioni si erano verificate in conseguenza dello sciopero dei tecnici di manutenzione degli aeromobili (TMA), dipendenti della convenuta.
7. Lo sciopero era stato indetto dal Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (sindacato dei tecnici di manutenzione di aeromobili) (SITEMA) e dal Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (sindacato nazionale dei lavoratori dell'aviazione civile) (SINTAC).
8. Lo sciopero aveva limitato il numero di tecnici in servizio tra le 00:00 e le 8:00 del periodo ricompreso tra il 6 luglio e il 26 luglio 2018 (fascia oraria in cui sono effettuati i lavori di manutenzione e di revisione dopo l'impiego giornaliero del mezzo di trasporto).
9. Lo sciopero aveva come obiettivo l'aumento degli stipendi e la conclusione delle negoziazioni riguardanti la disciplina delle trasferte professionali e l'aggiustamento degli orari.
10. La convenuta aveva dato inizio a negoziazioni affinché lo sciopero venisse revocato.
11. Veniva raggiunto un accordo a partire dalle 00:00 del 27 luglio 2018.

[OMISSIS] [Or 3] [OMISSIS] [Motivazione della decisione sulle circostanze di fatto accertate]

[OMISSIS] [riferimento alla parte processuale che ha richiesto il rinvio]

Definiti i fatti su cui dovrà vertere l'interpretazione o l'esame della validità richiesti, occorre decidere in questa sede in merito al rinvio, il quale è obbligatorio dato che, avuto riguardo al valore della causa, avverso la decisione nel presente giudizio non è ammesso proporre ricorso [articolo 267, [primo comma,] lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea].

[OMISSIS] [riferimento alla mancanza di accordo tra le parti in merito alla formulazione della questione pregiudiziale]

[OMISSIS] [C]ontroversa è unicamente l'interpretazione della nozione di «circostanze eccezionali» di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Alla luce di quanto precede, **il procedimento è sospeso, ai sensi degli articoli 269, paragrafo 1, lettera c), e 272, paragrafo 1, del Código de Processo Civil (codice di procedura civile), fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla seguente questione pregiudiziale:**

Se uno sciopero di lavoratori addetti alla manutenzione di aeromobili di un vettore aereo debba essere qualificato come circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, nel caso in cui il suddetto vettore aereo abbia condotto riunioni e negoziazioni con l'obiettivo di ottenere la sospensione dello sciopero ma senza riuscirvi.

[OMISSIS]

[OMISSIS] [fase successiva del giudizio]

[OMISSIS]

[Or 4]

[OMISSIS] [data]

[OMISSIS] [*firma*]